

LXVI.

TORNATA DEL 14 MAGGIO 1875

Presidenza del Vice-Presidente SERRA F. M.

SOMMARIO — *Seguito della discussione del progetto di legge: Istituzione di casse di risparmio postali — Considerazioni del Senatore Verga all'art. 16, cui risponde il Relatore, Senatore Torelli — Proposta aggiuntiva del Senatore Verga — Osservazioni del Senatore Tabarini — Dichiarazioni del Relatore adesive alla proposta del Senatore Verga — Dichiarazione analoga del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio — Approvazione dell'articolo conforme alla versione dell'Ufficio Centrale emendata dal Senatore Verga — Osservazioni del Relatore all'art. 17 — Proposta del Ministro — Approvazione dell'articolo e dei successivi da 18, a 27, ultimo del progetto. — Discussione del progetto di legge: — Modificazione della giurisdizione esercitata dai Consolati Italiani in Egitto — Approvazione degli articoli e dell'annesso protocollo — Discussione del progetto di legge: — Spese straordinarie per lavori di restauro generale del palazzo ducale di Venezia — Approvazione degli articoli — Approvazione del progetto di legge: — Dono nazionale al generale Garibaldi — Approvazione del progetto di legge: — Maggiori spese ai residui 1874 e retro, iscritti nel bilancio definitivo di previsione pel 1875.*

La seduta è aperta alle ore 3.

È presente il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, e più tardi intervengono i Ministri degli Esteri e dei Lavori Pubblici.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, che viene approvato.

Seguito della discussione del progetto di legge: Istituzione delle Casse di risparmio postali.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta il seguito della discussione del progetto di legge: Istituzione delle casse di risparmio postali.

Ma altri ieri si rimase all'art. 18. Ne do lettura:

Art. 16.

« I fondi tutti eccedenti i bisogni del servizio della Cassa dei depositi e prestiti saranno

impiegati come all'articolo 22 della legge 17 maggio 1863, N. 1270, in cartelle fondiario ed in prestiti alle provincie, ai comuni ed ai loro consorzi. »

Senatore VERGA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VERGA. Con quest'articolo, l'Ufficio Centrale ha portato una modificazione essenziale a quello che era stato approvato dalla Camera dei Deputati.

La Camera dei Deputati nel suo articolo aveva stabilito che i fondi tutti eccedenti i bisogni del servizio, dovessero essere per metà impiegati come all'art. 22 della legge 17 maggio 1863, N. 1770 (ossia in rendite iscritte del Debito pubblico, o in buoni del Tesoro, o in conto corrente al Tesoro dello Stato), e l'altra metà in prestiti alle Provincie, ai Comuni, ed ai loro consorzi.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 MAGGIO 1875

Ora, l'Ufficio Centrale ha tolto questa misura, diremo così, di assegno di fondi. Esso ha stabilito che questi fondi possono essere indistintamente impiegati o in rendite iscritte del Debito pubblico, o in buoni del Tesoro, o in conto corrente al Tesoro dello Stato, o in cartelle fondiarie, od in prestiti alle Provincie, ai Comuni ed ai loro consorzi.

Io devo far notare al Senato, che veramente col suo articolo la Camera dei Deputati aveva già derogato, diremo, ai principi fondamentali della Cassa di depositi e prestiti, i cui fondi, giusta l'articolo 16 della legge relativa del 17 maggio 1863, dovevano essere impiegati in prestiti alle Provincie, ai Comuni, ed ai loro consorzi; e non erano che i fondi eccedenti che potevano essere impiegati in buoni del Tesoro, in cartelle del Debito pubblico, o in conto corrente al Tesoro dello Stato; ma però almeno una metà dei suoi fondi rimaneva assegnata in prestiti alle Provincie, ai Comuni ed ai loro consorzi, e tanto più che aveva stabilito poi nell'articolo 18 che fossero dati preferibilmente per la costruzione delle strade comunali obbligatorie.

Ognuno sa come in molte Provincie ci sia bisogno di queste strade, o come molti Comuni trovano difficilmente chi voglia fornir loro il denaro. Ora, se la Cassa di depositi e prestiti potrà liberamente disporre dell'impiego de'suoi fondi, trovando più comodo o spedito il collocarli in buoni del Tesoro, in conto corrente al Tesoro dello Stato, od in cartelle fondiarie, si verificherà facilmente il caso che essa non sia in grado di soddisfare se non imperfettamente ed in esigua misura alle domande di prestiti per parte dei Comuni, delle Provincie e dei consorzi.

Perciò io desidererei che l'Ufficio Centrale, che ha addotto dei motivi sicuramente apprezzabili in appoggio del suo emendamento, vorrei, dico, che potesse in qualche modo rassicurare le Provincie, i Comuni e i consorzi che avranno pur sempre una preferenza nell'impiego dei fondi della Cassa dei depositi e prestiti per comodo del pubblico, il quale ha un vivo interesse che questi fondi siano assegnati alle Provincie, ai Comuni per metterli in grado di intraprendere opere pubbliche, e ciò dal momento massimamente che questo impiego è so-

lidamente guarentito col mezzo delle delegazioni sugli esattori delle imposte dirette.

Io credo che l'Ufficio Centrale si sarà preoccupato di questo interesse e che sarà in grado di dare qualche spiegazione soddisfacente.

Senatore TORELLI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore TORELLI, *Relatore*. Come innovazione è certamente questa la più grave che il vostro Ufficio Centrale ha portato alla legge che si discute, ma la credo ben fondata ed utile sotto tutti i rapporti.

L'articolo nel progetto, quale venne dall'altro ramo del Parlamento, prescriveva *che la metà dei fondi eccedenti i bisogni del servizio delle casse dei depositi e prestiti, dev'essere impiegata in prestiti alle provincie ai comuni ed ai loro consorzi*.

L'Ufficio Centrale ha eliminato quell'obbligo, o per meglio dire quella proporzione della metà, quel vincolo, che non possa mai aver impiegato meno della metà de' suoi fondi disponibili in prestiti ai Comuni.

Ora, l'onorevole Senatore Verga, per evidente chiara simpatia, allo scopo di aiutare i Comuni e le Provincie, chiede perchè siasi tolto quel vincolo che la metà delle somme disponibili debba darsi in mutui a' detti corpi morali per la costruzione soprattutto di strade.

Il vostro Ufficio Centrale è penetratissimo dell'utilità di stabilire e promuovere strade comunali e provinciali in ogni tempo, ed oggi più che mai lo stabilire facili relazioni fra le popolazioni fu ed è il precipuo mezzo per sviluppare le risorse del paese, non cho per governarlo meglio. Chi non conosce le idee di Napoleone I. rapporto alla Vandea? Le strade comunali sono il più potente mezzo civilizzatore, ed in alcuni luoghi sarebbe stato forse più opportuno l'incominciare con queste vie anzichè colle strade ferrate, che poi costano assai di più, progrediscono più lentamente e dopo non hanno aiimento; ma non voglio far digressioni inutili, e mi terrò stretto all'argomento.

Il vostro Ufficio si è chiesto se quel vincolo poteva recar nocimento allo scopo principale della nostra legge, che è quello d'un sicuro e pronto impiego dei fondi che l'amministrazione postale raccoglierà e trasmetterà alla Cassa dei depositi e prestiti. Si è chiesto inoltre se

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 MAGGIO 1875

era cosa facile il mantenero quella proporzione, il che vuol dire stare nella legge, e per ultimo si è chiesto se quel vincolo era necessario per aiutare i Comuni.

Io vi esporrò le ragioni per le quali il vostro Ufficio venne alla soluzione che il vincolo può essere dannoso alla Cassa dei depositi e prestiti senza esser utile ai Comuni e Provincie, e come poi queste troveranno nei titoli che soli possono emettere, ossia nella forma del prestito, il miglior protettore sotto il rapporto di procurarsi i mezzi.

Fra le due cose a provarsi, incomincerò da quella relativa all'imbarazzo che quel vincolo potrebbe generare, poi verrò a quella della sua inutilità.

Quando si fa una legge, e poi in essa si pongono condizioni che si riferiscono ad altro scopo, è impossibile che non nasca qualche attrito, qualche lotta fra i due scopi.

Vediamo se e come può prodursi nel nostro caso.

La legge diceva che i fondi eccedenti il bisogno della Cassa dei depositi e prestiti dovevano venir impiegati per metà in fondi pubblici, boni del Tesoro od in cartelle di credito fondiario, e l'altra metà in prestiti ai Comuni, a Provincia e consorzi.

Veniamo all'atto pratico; notate bene che, per quanto si possano stimar lenti anche i primi passi, trattandosi d'una istituzione che raccoglie i risparmi in tutte parti d'Italia, si va tosto nei milioni.

Alla fine del 1872 le Casse esistenti in Italia in numero di 103, avevano 415 milioni di lire in depositi: quando si ha un campo sì vasto, si fa presto a raggiungere anche l'unità milione. Or dunque, supponete se ne raccolgano anche solo 25, e che la somma che sopravvenga al bisogno del servizio ordinario sia di 20. Su questa somma 10 milioni dovrebbero venir dati a prestito ai Comuni e Provincie, e poi, siccome il fatto, si presso gli altri paesi che presso di noi, provò che questi risparmi, ossia l'impiego nei libretti, prende proporzioni direi geometriche, tante che talvolta il terzo anno è del decuplo del primo, potrebbe avvenire che questa metà, dopo tre anni, si elevasse anche a 30 milioni.

Dato l'assunto obbligo di quel genere d'impiego, ne verrebbe per prima naturale conseguenza, onde non siavi danno a carico delle

Casse di risparmio, che quest'impiego non mancasse mai di potersi fare presso Comuni e Provincie.

Ma, se in tesi generale vi vorranno degli anni molti prima che il bisogno complessivo di far strade sia cessato, non è così rapporto ai singoli casi od impieghi; voi avete bisogno che la dimanda sia pronta; ma la dimanda alla sua volta dipende da un cumulo di atti, dai passi che convien fare onde i progetti sieno eseguibili; e voi sapete che cosa vuol dire un progetto, soprattutto se vasto, se tocca molti interessi, se devono andare d'accordo più Comuni o più Provincie! Corrono anni ed anni prima che tutto sia in ordine; frattanto che farà la Cassa dei depositi e prestiti? Impiegherà essa meglio che sa i suoi fondi, lasciando sfuggire anche ottime occasioni di impieghi buoni e sicuri? Converrebbe che le due esigenze potessero camminare di pari passo, ossia, che la domanda dei Comuni e Provincie, per progetti in piena regola, fosse sempre al livello del danaro che affluisce alla Cassa di depositi e prestiti.

Ora, questa è cosa che non è punto probabile che in via eccezionale, che potrebbe durare ben poco, ed è esposta ad ogni tratto a venire alterata.

Infatti, supponete che questo equilibrio esista, che l'impiego sia di 50 milioni; sugli altri 50 che la Cassa era libera di disporre, ne imprestò 20 al Tesoro, che è pure uno degli impieghi contemplati dalla legge; supponete che in un anno felice esso raccolga quella somma; egli si debita verso la Cassa anche prima della scadenza obbligata. Ecco di nuovo alterata la proporzione; che farà la Cassa dei depositi e prestiti? dovrà essa raccomandarsi ai Comuni e Provincie che facciano debiti, perchè possa dar loro i 10 milioni necessari a ristabilire il suo equilibrio nell'impiego? E se non hanno pronto il progetto, se non sono in grado di chiedere quella somma, la Cassa non si troverà essere in opposizione alla legge, senza sua colpa? Dovrà essa tralasciaro impieghi utili per star sempre a disposizione dei Comuni o Provincie? Non sarebbe questo un ledere i diritti della Cassa di risparmio, che dev'essere di tutti i benefici che può dare il suo danaro?

Quest'obbligo manca di base giusta, e non è

possibile nemmeno l'eseguirlo in modo da non uscir mai dalla legge.

Ma poi, o Signori, è desso realmente necessario? Credete che la Cassa dei depositi e prestiti sarà restia a quell'impiego?

Per rispondere a questo, conviene esaminare la natura dei titoli, ossia la forma esclusiva concessa ai Comuni e Provincie sotto la quale possono chiedere simili prestiti.

Essa è determinata dall'articolo successivo ossia dal 17°.

Esso dice che *i prestiti* ai Comuni, alle Provincie ed ai loro consorzi saranno fatti soltanto sopra delegazioni sugli esattori delle imposte dirette quali sono stabilite agli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 della legge 27 marzo 1871, N. 131, tolto però il limite minimo dell'entità delle delegazioni stabilite dall'alinea del citato articolo 4.

Ora vediamo questi articoli della legge citata. Mi si permetta di darne lettura per intero, poichè sta lì quello che si può chiamare il nodo della questione.

Ecco gli articoli:

Art. 3.

« Il pagamento delle somme dovute dai comuni allo Stato pel debito di canone di dazio consumo per l'anno 1870 e precedenti, non stato prorogato per legge, e che non sarà stato soddisfatto all'epoca della promulgazione della presente, il Governo del Re è autorizzato ad accettare delegazioni dei comuni debitori sugli agenti incaricati di riscuotere per loro conto le sovrimposte comunali alle imposte dei terreni e dei fabbricati. »

Art. 4.

« Il debito di ciascun comune, coll'aggiunta degli interessi scalari del 6 per cento all'anno dal 1 gennaio 1871 sarà ripartito in rate annuali consecutive eguali, e per ciascuna di queste rate il comune rilascerà una delegazione a favore dello Stato.

» Le delegazioni non potranno essere più di cinque, e ciascuna non sarà inferiore ad un decimo delle sopraddette due imposte per l'anno 1870.

» La scadenza di ciascuna delegazione coinciderà all'epoca dell'ultimo versamento che l'esattore dovrà fare per le imposte dell'anno rispettivo. »

Art. 5.

« Il comune nel deliberare sull'emissione delle delegazioni, dovrà pur deliberare per tutti gli anni cui queste si riferiscono, l'imposizione e l'applicazione delle sovraimposte comunali alle imposte dei terreni e dei fabbricati, nella misura sufficiente ad eseguire l'intero pagamento delle delegazioni stesse.

» La deliberazione di cui sopra è irrevocabile per tutti gli anni cui si estendano le delegazioni, a meno che il comune non saldi il suo debito prima della loro scadenza. »

Art. 6.

« Le somme riscosse a titolo di sovraimposte comunali saranno dagli agenti incaricati della riscossione versate nelle casse erariali man mano che giungano le scadenze per i versamenti delle imposte principali, o fino all'estinzione della delegazione per l'anno rispettivo. Prima che questa estinzione sia seguita, i comuni non potranno destinare ad altri usi alcuna somma che provenga dalle sovraimposte comunali di cui all'articolo 5, nè alcuna somma che provenga dalle medesime, potrà sequestrarsi dai terzi per crediti verso il comune.

» Le sovraimposte comunali destinate al pagamento delle delegazioni, e finchè queste sieno estinte, sono parificate in tutto all'imposta principale, sia nei rapporti verso i contribuenti, sia in quelli verso lo Stato. »

Art. 7.

« L'agente incaricato della riscossione delle sovraimposte comunali destinate all'estinzione delle delegazioni, sia esso governativo o comunale, è responsabile personalmente dell'esecuzione del precedente articolo, e non può coi proventi delle sovraimposte delegate fare alcun pagamento od altro impiego, prima che sia estinta la delegazione dell'anno rispettivo.

» Se, ciononostante, venisse a mancare l'integrale estinzione di un'obbligazione o non fosse saldata altrimenti alla scadenza, il Governo procederà come è prescritto per i casi di mora dei comuni al pagamento dei canoni del dazio-consumo, salva qualunque altra via legale, per essere soddisfatto. »

Voi vedete da tale enumerazione quale forma e quali privilegi hanno questi titoli; essi sono

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 MAGGIO 1875

fra i più sicuri, perchè si basano sulla sovr'imposta alle imposte dei terreni e dei fabbricati, sono della più pronta esigenza, perchè, una volta deliberato il debito e costituita la *delegazione*, il titolo è sottratto all'azione del Comune e diventa una cambiale tirata sull'agente delle tasse, che è personalmente responsabile, perchè la legge gli dà il più grande dei privilegi nell'esazione, parificandola all'imposta principale; e, per ultimo, nessuna somma proveniente da queste *delegazioni* potrà sequestrarsi dai terzi per crediti verso il Comune.

Non solo è difficile, ma è impossibile l'immaginare un titolo che possa dirsi più sicuro di questo, di più certa esazione; e quindi, occorrendo, anche di più facile collocamento qual pegno in caso d'un improvviso straordinario bisogno.

Egli è per la natura intrinseca di simile titolo che sarà ricercatissimo, soprattutto se diventa inutile quel vincolo tanto nei casi che la cassa dei depositi e prestiti abbia fondi disponibili che coincidono per la loro disponibilità con le ricerche dei Comuni e Province, quanto nel caso che abbia titoli di facile realizzazione; essa preferirà sempre quell'impiego, l'ottimo sopra tutti. Avverrà forse ben sovente che i fondi impiegati supereranno la metà delle somme complessive impiegate.

La tutela ossia il favore che si vuol fare ai Comuni e Province non mancherà quindi nel fatto, ma deriverà dalla natura del titolo dell'obbligo dei Comuni e Province e non da un vincolo che, ammesso, può generare i pericoli che vi ho accennati e che del resto non sarebbe possibile il mantenere.

Voi vedete pertanto con quanta ragione il vostro Ufficio lo tolse. Con questa disposizione crede anzi il vostro Ufficio Centrale di avere d'assai migliorata la legge e semplificata la sua esecuzione.

Per verità, quando si paragona questo progetto a quello di due anni or sono, parmi che risulti chiaro come sia ben giustificato il Senato se allora, temendo complicazioni nell'amministrazione delle poste, lo respingesse; ora invece lo encomia e ne raccomanda l'accettazione. La graduale sua introduzione ci è garante di progressivo sviluppo senza cagionare danno di sorta; la natura nominale risponde al vero scopo di veder curare i risparmi; la li-

bertà d'azione delle Casse dei depositi e prestiti garantisce il miglior impiego possibile. È tale complesso di miglioramenti che si può di leggeri consolarsi anche del tempo perduto.

Ora, tornando alle chieste maggiori spiegazioni dell'onorevole Senatore Verga, spero che sarà soddisfatto.

Tuttavolta, perchè sia utile anche la sua osservazione mi permetterò di esprimere un dubbio che mi balenò nel leggere l'articolo 6 della legge sulle *delegazioni*. È detto che *ciascuna somma che provenga dalle medesime potrà sequestrarsi dai terzi per crediti verso il Comune*.

Sotto questi terzi è desso compreso anche l'erario?

Parmi che non vi sia dubbio; tuttavolta, se fosse lecito il chiederla, per sovrabbondanza di precauzione una dichiarazione del signor Ministro non sarebbe male.

Senatore VERGA. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'onorevole Senatore Verga ha la parola.

Senatore VERGA. Le spiegazioni che ha fornito l'egregio Relatore dell'Ufficio Centrale mi hanno soddisfatto, in quanto che egli ha assicurato che non è nel concetto dell'Ufficio Centrale, coll'emendamento da esso proposto a quest'articolo, di posporre i Comuni, le Province ed i consorzi nell'impiego dei fondi della Cassa dei depositi e prestiti.

Tuttavia, a prevenire ogni contraria interpretazione di quest'articolo, mi permetterei di proporre una modificazione allo stesso articolo la quale, spero, sarà accettata dall'Ufficio Centrale, consistendo la medesima in una semplice trasposizione di parole, cioè, nell'invertire l'ordine d'enumerazione degli impieghi dei fondi della Cassa, col collocare in primo luogo i prestiti ai Comuni, alle Province ed ai consorzi, poi le cartelle fondiarie, ed infine le cartelle del debito pubblico, i buoni del Tesoro, ed il conto corrente al Tesoro dello Stato.

Senatore TABARRINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore TABARRINI. Io credo che l'Ufficio Centrale non abbia nessuna difficoltà di accettare l'aggiunta che propongono l'onorevole Senatore Verga. Quest'aggiunta avrà per effetto di chiarire un dubbio che poteva veramente nascere in quanto alle delegazioni di crediti comunali.

Su questa materia per altro io credo utile di

osservare che l'impiego delle somme che si raccoglieranno nelle Casse postali di risparmio, deve dipendere più che altro dalla solerzia e dall'accorgimento del direttore della Cassa dei depositi e prestiti. Non si può dissimulare che il direttore assume una grandissima responsabilità con questa nuova funzione che si dà alla sua amministrazione; e siccome dove è responsabilità bisogna che vi sia libertà, ho insistito molto perchè l'Ufficio Centrale non stabilisse proporzioni nell'impiego dei fondi raccolti, ma lasciasse al direttore della Cassa dei depositi e prestiti una grande latitudine di scelta, per metterlo in grado di preferire quelli fra gl'impieghi che potranno dare insieme sicurezza e facilità di ricupero.

L'indole delle Casse di risparmio ognuno la conosce. L'impiego dei fondi che raccolgono, ha bisogno di queste due essenziali condizioni: la sicurezza della garanzia, e la facilità del ritorno dei capitali.

Perciò, sebbene i Comuni abbiano diritto ad ogni preferenza, in quanto i benefici dell'economia privata è utile che si riversino in vantaggio dei Comuni e delle Provincie ove il risparmio si è fatto, pare si possono avere anche altri modi d'impiego, del pari e forse più convenienti. Pur troppo le condizioni economiche dei Comuni in Italia, non sono oggi quali si desidererebbero, e gl'imprestiti fatti alle amministrazioni comunali non sempre sono di facile e sicura esazione. Su questo argomento ci sono storie troppo dolorose, perchè io le debba qui ripetere; e credo che l'Ufficio Centrale nel tempo che ha fatto cosa savia a non prescrivere al direttore della Cassa di depositi e prestiti la somma che deve impiegare tassativamente in prestiti comunali, credo d'altronde che questa maniera d'impiego con delegazioni speciali sulle Casse dei comuni, presenti tutte le desiderabili garanzie; lasciando però sempre libera la direzione della Cassa dei depositi e prestiti di misurare fino a che punto e a quali Comuni essa possa concedere la sua fiducia.

Ed infatti che cosa fanno le altre Casse di risparmio? Queste, mentre preferivano di investire i loro capitali negli imprestiti ai Comuni, oggi, dopo una dura esperienza, hanno dovuto ridurre questo modo d'impiego ai minimi termini.

Così farà la Cassa di depositi e prestiti; non

concederà prestiti se non quando dall'esame del bilancio comunale vedrà qual è la situazione economica del Comune, e quali sono le garanzie che presenta.

Giacchè ho la parola, ringrazio l'onorevole collega Senatore Torelli di quanto ha detto, per giustificare il giudizio che io mi sono indotto a dare di questa legge come è proposta oggi, diverso da quello che ne aveva fatto quando fu proposta la prima volta due anni fa.

Come allora dissi, io non aveva avversione a questa nuova istituzione per se stessa, anzi la reputava benefica; non temevo punto che facesse una concorrenza dannosa alle Casse di risparmio esistenti. Altre ragioni che pur sembravano gravi a molti, mi decisero allora ad avversare quella legge. Ora che la stessa legge è presentata con notabili e sostanziali modificazioni, non ho più motivo per combatterla.

Dirò sommariamente le differenze che passano tra la proposta di legge che ora si esamina, e quella che dovemmo esaminare la prima volta.

Primieramente l'istituzione delle Casse di risparmio non è estesa indistintamente a tutti gli uffici postali del Regno, cosa che a me pareva esorbitante, ma si farà gradualmente, secondo le convenienze dell'amministrazione.

In secondo luogo, per regola si escludono i libretti al portatore, e questo nel tempo che accresce la fiducia, scema il pericolo degli errori a carico dell'ufficiale postale, ravvicinando questo nuovo servizio a quello dei vaglia postali.

In terzo luogo, ora si fa chiara distinzione delle attribuzioni date agli uffici postali e di quelle che spettano alla Cassa dei depositi e prestiti. Raccogliere i risparmi spetta all'amministrazione postale, impiegarli in modo fruttifero spetta alla Cassa dei depositi e prestiti. Queste due operazioni distinte, erano nel primo progetto fra loro intralciate e confuse, e questo pareva un pericolo ed una complicità grave.

Finalmente la Direzione delle poste non era favorevole alla legge: ed io dava un grandissimo valore al suo dissenso, perchè mi pareva pericoloso aggravare di una nuova funzione una amministrazione bene ordinata, potendosi guardare l'ordine presente senza raggiungere il bene futuro.

Come la legge oggi si presenta, questo pe-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — FORMATA DEL 14 MAGGIO 1875

ricolo è evitato, e il nostro collega Senatore Barbavara ha assicurata il Senato, che egli con questa legge si ripromette di mandare innanzi le casse postali, come manda innanzi il servizio ingente dei vaglia.

Queste sono state le ragioni per le quali io ho creduto, anzi ho dovuto mutare opinione rispetto alle casse di risparmio postali.

Chiedo scusa al Senato d'aver presa questa occasione per spiegare la mia condotta in questo importante argomento.

PRESIDENTE. Acconsente l'Ufficio Centrale che nell'art. 16, meglio che un emendamento, si faccia una trasposizione?

Senatore **TORELLI, Relatore.** Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è all'onorev. Relatore.

Senatore **TORELLI, Relatore.** L'Ufficio Centrale è tanto più proclive ad accettare tale trasposizione che già esso stesso nella sua relazione fece un cenno che collima con quest'idea.

A pagina 5 di detta relazione parlando dell'impiego si legge:

« Esaminato l'articolo 22 della legge 17 maggio 1863 si ritrovò che si riferisce all'impiego di rendite iscritte del debito pubblico o in buoni del tesoro o in conto corrente al tesoro dello Stato; a questo genere di impiego la legge aggiunse quello delle cartelle fondiari, e per ultimo in ordine di enumerazione, non già in ordine d'importanza, l'impiego di prestiti alle provincie, ai comuni ed ai loro consorzi. »

Ben vedete come l'Ufficio Centrale ebbe cura di avvertire che l'essere ultimo in ordine di enumerazione l'impiego in prestiti ai Comuni, non voleva dire che fosse ultimo d'importanza.

L'Ufficio Centrale accetta quindi la trasposizione.

PRESIDENTE. Rileggo dunque l'articolo 16...

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.

Solamente perchè l'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale ha manifestato il desiderio di conoscere l'intenzione del Ministero, dirò qualche parola; non certo per aggiungere cosa alcuna alle considerazioni di ordine amministrativo ed economico, esposte tanto dall'onorevole Senatore Torelli, quanto dall'onorevole Senatore

Tabarrini, perchè niun'altra cosa dopo i loro discorsi potrebbe essere più superflua.

Dirò quindi che acconsento nel concetto dell'Ufficio Centrale, che è quello di non determinare che i fondi debbano per una metà ricevere una determinata forma d'impiego e per una metà un'altra.

Soggiungo che con questa modificazione all'articolo 22 della legge del 1863, implicitamente, come osservava l'onorevole Senatore Verga, si arreca notevole, anzi radicale modificazione anche all'art. 16 della medesima legge. Non si è voluto però andar contro all'intento primitivo e principale che si ebbe colla fondazione delle Casse di depositi e prestiti; vale a dire che le somme raccolte per mezzo dei depositi dovessero servire espressamente e particolarmente ai prestiti da farsi ai Comuni e alle Provincie per opere di pubblica utilità. Dimodochè per queste modificazioni alla legge del 1863, nè le Provincie, nè i Comuni, come pure ha dichiarato l'onorevole Relatore, accettando la trasposizione suggerita dall'onorevole Verga, debbano temere di perdere punto del diritto di ricorrere a questa fonte per sovvenire a certi straordinari loro bisogni.

Solamente rimangono escluse dal beneficio le Opere pie, le quali erano ricordate dalla legge del 1863 fra quegli enti che potevano attingere alle Casse dei depositi per averne prestanze; per l'avvenire desse no saranno escluse per le ragioni che furono esposte nella Camera dei Deputati, allorchè si discusse questo progetto di legge.

Concludendo, acconsento alla forma nuova dell'articolo 16 proposta dall'Ufficio Centrale, ed emendata dall'onorevole Senatore Verga.

PRESIDENTE. Leggo dunque l'articolo modificato per metterlo ai voti.

Art. 16.

« I fondi tutti eccedenti i bisogni del servizio della Cassa dei depositi e prestiti saranno impiegati in prestiti alle provincie, ai comuni ed ai loro consorzi, ed in cartelle fondiari giusta l'articolo 22 della legge 17 maggio 1863, N. 1270. »

Chi approva questo articolo così modificato, si alzi.

(Approvato.)

Art. 17.

« I prestiti ai comuni, alle provincie ed ai loro consorzi saranno fatti soltanto sopra delegazioni sugli esattori delle imposte dirette, quali sono stabilite agli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 della legge 27 marzo 1871, N. 131, tolto però il limite minimo dell'entità di dette delegazioni, stabilito dall'alinea del citato articolo 4.

» L'interesse di questi prestiti sarà fissato come all'art. 17 della legge 17 maggio 1863, N. 1270.

» Per i debiti arretrati verso la cassa dei depositi e prestiti saranno applicati gli articoli 1 e 2 dell'allegato B della legge 19 aprile 1872, N. 759. »

Senatore TORELLI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore TORELLI, *Relatore*. A proposito della disposizione contenuta nell'art. 6 della legge 27 marzo 1871, che ebbi l'onore di leggere, io pregai il signor Ministro a voler dare assicurazione che sotto la denominazione dei *terzi* che non potevano oppignorare le *delegazioni* dei Comuni, si intendeva compreso anche l'erario. Pregherei di voler esprimere in proposito il proprio convincimento.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Fu già detto dall'onor. Relatore, che qualunque dubbio a questo proposito sarebbe a bello studio cercata; e ad escluderla basta l'esame della disposizione di questa legge, confrontata con quelle della legge del 19 aprile 1872, che stabilì il modo di fare queste delegazioni pel pagamento dei debiti dei Comuni. Egli è evidente, che se queste delegazioni debbono essere una vera sicurezza che la Cassa dei depositi e prestiti rientri in ciò che le è dovuto, nessuno, ed il Governo meno degli altri, potrà mettere mano nelle somme rappresentate da queste delegazioni, ad impedire o sospenderne il pagamento.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, rileggerò l'articolo per metterlo ai voti.

(Vedi sopra.)

Chi lo approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Art. 18.

« I prestiti ai Comuni rurali si faranno di preferenza per la costruzione delle strade comunali obbligatorie, ed il loro rimborso con le relative delegazioni potrà in questo caso estendersi a 30 anni. »

(Approvato.)

Art. 19.

« L'esecuzione di questa legge è posta sotto la vigilanza della Commissione istituita dall'art. 6 della legge 17 maggio 1863, N. 1270, la quale nella sua relazione annua al Parlamento darà conto dello sviluppo del risparmio e degli impieghi dei fondi. »

(Approvato.)

Art. 20.

« I depositi contemplati dalla legge 17 maggio 1863, N. 1270, i quali corrispondono ad una somma o capitale nominale non superiore alle lire diecimila, saranno a partire dal 1 gennaio 1876, ricevuti, amministrati e restituiti dalle intendenze di finanza in rappresentanza e sotto la direzione dell'Amministrazione centrale della cassa dei depositi e prestiti. Questa continuerà a tenere la gestione dei fondi raccolti, quella dei depositi nella città dove ha sede, ed il riepilogo della contabilità generale dei depositi che si troveranno presso le intendenze. »

(Approvato.)

Art. 21.

» L'ordine di restituzione dei depositi, di cui all'articolo precedente, sarà proposto e firmato da un funzionario dell'intendenza, specialmente delegato a questo ufficio, e controfirmato dall'intendente o da chi per lui. »

(Approvato.)

Art. 23.

« Per l'affrancazione dei canoni enfiteutici e delle altre prestazioni contemplate dal decreto del Governo toscano 1860, N. 145, e dalla legge 24 gennaio 1864, N. 1636 quando la vendita che giustifica la liquidazione dell'annualità e degli accessori si deve iscrivere sul Gran Libro del Debito pubblico, a nome dell'ente morale, ascende a somma non esattamente contenuta nei minimi o nei multipli rispettivi del Consolidato, l'affrancante dovrà depositare nella Cassa

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 MAGGIO 1875

dei depositi e prestiti, per conto dell'ente morale, il capitale della frazione di rendita non iscrivibile, calcolato il valore di borsa del giorno del versamento.

» Tale deposito, sebbene inferiore alle L. 200, sarà fruttifero, ma ne rimarrà sospeso il pagamento degli interessi, finchè mediante il cumulo degli interessi decorsi od altrimenti si possa provvedere al reinvestimento in rendita consolidata del 5 o del 3 0/0, a prezzo di borsa.»

Senatore TORELLI, *Relatore* Domanda la parola.
PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore TORELLI, *Relatore*. È occorso in quest'articolo un errore di stampa. Dove dice: *calcolato il valore di borsa* deve dire: *calcolato al valore di borsa*.

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo con questa correzione, per metterlo ai voti.

(Vedi sopra.)

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

Art. 24.

« Sulle iscrizioni d'annualità per frazioni di rendita minore del minimo stabilito per le iscrizioni sul Gran Libro, le quali, a termini dei Regi Decreti 26 giugno 1862, N. 677, e 31 marzo 1864, N. 1725, si troveranno esistenti sui registri della cassa dei depositi e dei prestiti all'attuazione della presente legge, rimarrà sospeso il pagamento delle rate semestrali fino a che o ne venga regolarmente autorizzato il riscatto, o fino a che col cumulo delle rate semestrali scadute o colla riunione delle iscrizioni, od altrimenti non possano essere sostituite da iscrizioni di rendita consolidata del 5 o del 3 0/0 non inferiori al loro ammontare. »

(Approvato.)

Art. 25.

« La sospensione di pagamento di cui agli articoli 23 e 24 non si applicherà agli enti morali, che nel trimestre consecutivo alla pubblicazione della presente legge od al deposito di cui all'art. 23 faranno dichiarazione formale di non assentirvi.

» In tal caso la somma sarà rilasciata all'ente morale verso quitanza. »

(Approvato.)

Art. 26.

« L'Amministrazione della cassa dei depositi e

prestiti è soggetta alle disposizioni della legge 22 aprile 1869, N. 5026, eccettuate quelle relative all'ingerenza della ragioneria generale dello Stato, alla formazione e approvazione dei bilanci e dei conti consuntivi, come pure alle entrate e spese dello Stato. »

(Approvato.)

Art. 27.

» Con Decreto Reale si provvederà alle disposizioni transitorie ed ai regolamenti occorrenti per l'esecuzione della presente legge. »

(Approvato.)

Anche lo squittinio segreto di questa legge avrà luogo in una delle prossime tornate.

Discussione e approvazione di vari progetti di legge.

PRESIDENTE. Poichè il nostro Regolamento ci permette d'invertire l'ordine del giorno, vedendo presente in quest'Aula l'onorevole Ministro degli Affari Esteri, aprirò la discussione sul progetto di legge: Modificazione della giurisdizione esercitata dai Consolati italiani in Egitto.

Prego i signori componenti l'Ufficio Centrale di prendere il loro posto.

Si dà lettura degli articoli del progetto e del protocollo che vi è annesso.

(Vedi infra.)

È aperta la discussione generale.

Nessuno domandando la parola, si passerà alla discussione degli articoli.

Rileggo l'art. 1.

Art. 1.

« Il Governo del Re è autorizzato a modificare, per un periodo non maggiore di cinque anni, la giurisdizione esercitata dai consoli italiani in Egitto, entro i limiti, e sotto l'osservanza delle condizioni determinate dal protocollo qui unito del 23 gennaio 1875, e dalle quattro Note ivi menzionate, scambiate nel 24 febbraio e nel 1 marzo 1873 tra il Ministro italiano in Costantinopoli ed il Ministro degli affari esteri di S. A. il Kédive, non che a dare i provvedimenti necessari per assicurare l'adempimento delle condizioni medesime. »

Se nessuno chiede la parola metterò ai voti questo primo articolo.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 MAGGIO 1875

Chi l'approva, si alzi.
(Approvato.)

PROTOCOLLO.

S. E. Chérif Pacha, Ministre de la justice de S. A. le Khédive et monsieur le commandeur De Martino, Agent et Consul général de S. M. le Roi d'Italie, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, sont convenus de ce qui suit:

L'accord résultant de l'échange des notes passées à Constantinople entre S. E. Nubar Pacha, Ministre des affaires étrangères de S. A. le Khédive, et monsieur le comte Barbolani, Ministre d'Italie, le 24 janvier et 1^{er} mars 1873 est ratifié et sera mis en exécution, avec la seule réserve, de la part du Gouvernement italien, de l'approbation du Parlement.

Seront regardés comme faisant partie de l'accord sus-énoncé:

1. Le règlement judiciaire avec tous ses annexes ;

2. Le procès-verbal du 10 novembre 1874, signé à Alexandrie entre S. E. Chérif Pacha, Ministre de la justice, et monsieur le marquis des Cazaux, Agent et Consul général de France. Copie de ce procès-verbal est annexée au présent protocole.

Les mesures transitoires, convenues avec d'autres Puissances, seront étendues aux sujets de S. M. le Roi d'Italie, qui en réclameront l'application.

En foi de quoi, le présent protocole a été signé en double.

Au Caire aujourd'hui, vingt-trois janvier mil huit-cent soixante-quinze.

PRESIDENTE. Chi approva il protocollo di cui venne data lettura, si alzi.

(Approvato.)

Chi approva l'intero progetto, sorga.

(Approvato.)

Anche di questo progetto di legge si farà la votazione a squittinio segreto in altra seduta.

L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge per la soppressione di alcune attribuzioni del Pubblico Ministero presso le Corti d'appello ed i Tribunali, e riordinamento degli uffici del Contenzioso finanziario, ma trovandosi l'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia assente per indisposizione, la di-

scussione di questo progetto di legge sarà rimandata ad altra seduta.

Viene ora in discussione il progetto di legge per una spesa straordinaria per lavori di restauro generale del palazzo Ducale di Venezia.

Si dà lettura del progetto.

(Vedi infra.)

È aperta la discussione generale.

Se nessuno domanda la parola, si passa alla discussione degli articoli.

Rileggo l'

Art. 1.

« È autorizzata la spesa straordinaria di lire cinquecentosettanta mila (lire 570,000) per lavori di riparazione e restauro generale al palazzo ducale di Venezia. »

Se nessuno domanda la parola, metto ai voti quest'articolo.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

Art. 2.

« La suddetta somma verrà iscritta in apposito capitolo della parte straordinaria del bilancio passivo del Ministero della Pubblica Istruzione col titolo: *Lavori di riparazione generale del palazzo ducale di Venezia*, e ripartita in dieci esercizi a partire da quello 1875. »

(Approvato.)

Chi approva l'intero progetto, sorga.

(Approvato.)

Anche la votazione a squittinio segreto di questo progetto di legge viene rimandata ad un'altra seduta.

L'ordine del giorno porterebbe la discussione del progetto di legge riguardante le modificazioni alle leggi esistenti sulle giubilazioni per l'esercito in quanto riguarda i militari in congedo illimitato.

Se non che, mi si fa osservare non essere presente né l'onorevole Ministro della Guerra, né l'onor. Relatore dell'Ufficio Centrale, perciò questo progetto sarà messo in discussione in una delle prossime tornate.

Passeremo alla discussione del progetto di legge per il Dono nazionale al generale Giuseppe Garibaldi.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 MAGGIO 1875

Si dà lettura dell'articolo unico di cui si compone il progetto di legge.

(Vedi *infra*.)

È aperta la discussione generale.

Nessuno domandando la parola, la discussione generale è chiusa, e si passa a quella dell'articolo.

Lo rileggo.

Articolo unico.

« In attestato di riconoscenza della Nazione Italiana al glorioso concorso prestato dal generale Garibaldi alla grande opera della sua unità e indipendenza, è autorizzato il Governo del Re ad iscrivere sul Gran Libro del debito Pubblico dello Stato, una rendita di lire 50 mila annue del Consolidato 5 per cento, con decorrenza dal 1. gennaio 1875, in favore di Giuseppe Garibaldi; ed è inoltre assegnata al medesimo un'annua pensione vitalizia di altre lire 50 mila con la stessa decorrenza. »

È aperta la discussione su quest'articolo.

Nessuno chiedendo di parlare, e la legge constando di un solo articolo, sarà votata a squittinio segreto in un'altra tornata.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.

Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.

Sono incaricato dall'onorevole mio collega, il Ministro delle Finanze, di sostenere la discus-

sione del progetto di legge: Maggiori spese ai residui 1874 e retro iscritti nel Bilancio definitivo di previsione per 1875.

PRESIDENTE. Essendo autorizzato l'onorevole Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio di sostenere la discussione di questo progetto di legge, prego i Signori componenti l'Ufficio Centrale a prendere il loro posto.

Si dà lettura dell'articolo unico di cui si compone il progetto e dei capitoli del Bilancio che vi sono ammessi.

(Vedi *infra*.)

È aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo la parola, la discussione generale è chiusa, e si passa alla discussione degli articoli.

Rileggo l'articolo unico.

« Sono autorizzate sul bilancio definitivo di previsione della spesa per l'anno 1875, le maggiori spese, nella somma complessiva di lire ottocentoventiduemila duecentotto e centesimi sessantacinque (L. 822,208 65) pel pagamento di residui passivi dell'esercizio 1874 e precedenti, ripartibili fra i Ministeri ed i capitoli secondo l'annesso quadro A. »

È aperta la discussione su quest'articolo.

Nessuno chiedendo la parola, si darà nuova lettura dei capitoli del bilancio che vi sono ammessi per metterli ai voti.

Quadro A.

CAPITOLI DEL BILANCIO		IMPORTARE della maggiori spese ai residui 1874 e degli anni precedenti	Totale
N.	Denominazione		
	Ministero di grazia e giustizia e del culti.		
16	Dispacci telegrafici governativi (Approvato.)	14,000 »	14,000 »
	Ministero dell'istruzione pubblica.		
30	Indennità di trasferta agli impiegati dipendenti dal Ministero (Approvato.)	8,000 »	8,000 »

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 MAGGIO 1875

CAPITOLI DEL BILANCIO		IMPORTARE delle magiori spese ai residui 1874 e degli anni precedenti	Totale
N.	Denominazione		
Ministero dell' Interno.			
8	Fitti di locali per gli archivi di Stato	4,000 »	741,000 »
37	Mantenimento dei detenuti e del personale di custodia (Approvato.)	740,000 »	
Ministero dei lavori pubblici.			
51	Dispacci telegrafici governativi.	10,000 »	
152	Strada nazionale del Sempione, n. VI - Costruzione di due nuove travate metalliche in sostituzione di quelle esistenti a sinistra del ponte sul Toce alla Masone (Novara).	990 46	
162	Strada nazionale Bellunese, n. XLVIII - Sistemazione e miglioramento del tronco di strada nella loca- lità denominata la <i>Riva di Santa Maria Madda- lena</i> presso Casteinuovo (Belluno).	2,261 28	
164	Strada nazionale Bellunese, n. XLVIII - Sistemazione del tratto attraversante il corrente Cabbia fra il ponte sul Cison e l'abitato di Arsiè (Belluno)	300 72	
168	Strada nazionale del Pulfero, n. LII - Costruzione di un ponte sul torrente Molina (Udine).	9,094 38	56,208 65
170	Strada nazionale da Spezia a Cremona, n. XXII - Si- stemazione della strada fra i ponti Monia e Rotto (Massa)	12,378 95	
177	Strada nazionale di San Marino, n. XXIX <i>bis</i> - Si- stemazione del tronco detto <i>La Cattolica</i> presso la città di Rimini e correzione di alcune fortissime pendenze nel resto della strada (Forlì)	782 86	
211	Porto di Livorno di 1. classe - Prolungamento della via <i>Vittorio Emanuele</i>	8,500 »	
269	Spesa per riduzione della chiesa del Carminello in Palermo ad uso di ufficio postale	11,900 »	
	(Approvato.)		822,208 65

PRESIDENTE. Non constando questo progetto di legge che d'un articolo unico, sarà votato a squittinio segreto insieme agli altri in una delle prossime tornate.

L'ordine del giorno per la seduta di domani, che si terrà alle 2, è il seguente:

Discussione dei progetti di legge:

Soppressione di alcune attribuzioni del Pub-

blico Ministero presso le Corti d'Appello ed i Tribunali, e riordinamento degli uffici del Con-
tenzioso finanziario (*d'urgenza*);

Modificazioni alle leggi esistenti sulle giu-
bilazioni per l'Esercito in quanto riguarda i
militari in congedo illimitato;

Relazione di petizioni.

La seduta è sciolta (ore 4 1/2).